

La giurisprudenza ha ritenuto che l'appalto si abbia per prestazioni rese in favore dell'Amministrazione, mentre la concessione di servizi instaura un rapporto trilaterale, tra Amministrazione, concessionario ed utenti (Cons. St., sez. VI n.3333/2006; sez. V, n. 2294/2002, decisioni queste secondo cui, in particolare, nella concessione di servizi il costo del servizio grava sugli utenti, mentre nell'appalto di servizi spetta all'Amministrazione compensare l'attività svolta dal privato e secondo cui, più specificamente, nell'affidamento della gestione degli spazi pubblicitari non può ravvisarsi un appalto, bensì una concessione di servizi, instaurandosi il rapporto trilaterale anzidetto; sicché, una volta affidata la gestione degli spazi, il concessionario agisce in luogo dell'Amministrazione cedendo gli spazi stessi a terzi, dietro compenso, e, nei confronti dell'Amministrazione medesima è tenuto al pagamento di un canone). Il nostro ordinamento, anche in forza degli impulsi in tal senso derivanti dal diritto comunitario, è attestato attualmente, per effetto pure di una lettura interpretativa delle disposizioni nazionali orientata al rispetto dei principi di cui Trattato CE, sulla necessità che le Amministrazioni pubbliche adottino procedure comparative ad evidenza pubblica qualora debbano affidare servizi o beni pubblici di rilevante interesse economico; e, al riguardo, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato, sulla base anche di talune decisioni della stessa Corte di giustizia, che l'inveramento nell'ordinamento nazionale di fondamentali principi di diritto comunitario, rinvenibili direttamente nel Trattato CE, non possa prescindere dall'assoggettamento delle pubbliche Amministrazioni all'obbligo di esperire procedure ad evidenza pubblica ai fini della individuazione del soggetto contraente (acquisizione giurisprudenziale questa che vale anche in materia di concessioni di beni pubblici: in tal senso, cfr. Cons. St, sez. VI n.2559/2009). In proposito va rilevato peraltro che, persino in materia di concessioni demaniali marittime, nel cui ambito è riconosciuto un diritto di insistenza in favore del precedente concessionario, in sede di rinnovazione del rapporto concessorio, il Consiglio di Stato ha avuto occasione di affermare che tale diritto non può comunque vanificare l'obbligo della Amministrazione concedente di assoggettare a procedura comparativa l'offerta del precedente concessionario, dato che solo in tal modo risulta soddisfatto il prevalente interesse alla individuazione del soggetto contraente che offra migliori condizioni al concedente pubblico (in tal senso, cfr. Cons. St., Sez. VI n. 3642/2008; n.2559/2009).